



## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 recante la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366";
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 225 del 14 luglio 2015 con cui la società Impresa Edile Edilmonte ■■■ chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società H3G ■■■ (di seguito, per brevità, H3G) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 14 luglio 2015 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 3 settembre 2015 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 6 ottobre 2015;

**UDITE** entrambe le parti nella suindicata udienza;

**ESAMINATO** pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.**

L'istante, intestatario delle utenze *business* n. [REDACTED] e n. [REDACTED], lamenta l'attivazione di profilo tariffario diverso da quello pattuito.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

l'istante riferisce che tra dicembre 2012 e gennaio 2013, in data non meglio specificata, aderiva ad una proposta commerciale dell'operatore H3G volta al "*rinnovo del contratto mantenendo lo stesso piano tariffario con la stessa quota pagata fino a quel momento ossia di 40 euro + iva per entrambe le utenze*"; tale proposta avrebbe previsto la possibilità di usufruire di due cellulari "*previo pagamento di una quota iniziale di 149 euro per il modello I-Phone e 99 euro per il modello Samsung S3*".

Nell'anno 2014 la società istante si è avveduta che quanto fatturato non corrispondeva con quanto concordato in sede di adesione contrattuale atteso che "*la quota pagata con addebito diretto era di 80 euro + iva al mese, cioè 40 ad utenza, cifra che negli anni precedenti di abbonamento non era mai stata pagata*".

Nel mese di agosto 2014 le utenze *de quibus* migravano verso altro gestore.

In data 28 maggio 2015 l'istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia, la società istante ha chiesto:

- 1) "l'annullamento delle fatture in essere e/o da emettere, il ritiro e l'annullamento di pratiche di recupero dei crediti";
- 2) "il riconoscimento del disagio subito".

In data 21 settembre 2015, l'operatore, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento, ha fatto pervenire una propria memoria difensiva con documentazione in allegato, con la quale ha precisato che in relazione alle utenze n. [REDACTED] e n. [REDACTED], in data 29 gennaio 2013, "*veniva effettuato cambio piano tariffario verso "PRO800"*" e che dette utenze risultavano "*disattive dal 05.08.2014 per migrazione verso altro operatore di telefonia mobile*". Alle utenze come sopra emarginate era stato abbinato l'acquisto "*di due terminali modello "iPhone 5 16GB" e "Samsung Galaxy S3" acquisiti mediante rateizzazione del prezzo e con vincolo contrattuale di 30 mesi*". In via preliminare l'operatore ha eccepito "*l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza*" con riferimento

alla domanda relativa al “*riconoscimento del disagio subito*”, attesa la chiara natura risarcitoria della stessa. Nel merito ha precisato di “*di aver tariffato tutto il traffico generato dalle utenze + [REDACTED] e + [REDACTED] secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dal piano tariffario prescelto*”. A supporto della propria posizione l’operatore ha specificato che “*è stata la stessa Impresa Edile Edilmonte [REDACTED], in sede di accettazione dell’offerta commerciale in parola, a domandare al Gestore di attivare sulle numerazioni de quibus il relativo piano tariffario in questione*”, come si evince dalla registrazione telefonica effettuata in data 12 gennaio 2015. Inoltre, la società istante non ha “*mai formulato alcuna contestazione scritta in merito prima del deposito del Formulario UG, avvenuta in data 10.01.2015 (cfr. Formulario UG, agli atti), ossia ben oltre il termine di 90 giorni dalla data di emissione di ogni singola fattura, ai sensi dell’art. 25, comma 2, Condizioni Generali di contratto, e art. 9, Carta dei Servizi*”. Infine, l’operatore ha precisato che “*l’Impresa Edile Edilmonte [REDACTED], ad oggi, risulta essere debitrice nei confronti di H3G [REDACTED] della somma complessiva di € 1.062,04 di cui alle seguenti fatture (...):*

- n. 1475774027 dell’08.06.2014 di € 125,77
- n. 1476396954 dell’08.08.2014 di € 83,49
- n. 1489044465 dell’08.09.2014 di € 489,04
- n. 1488046259 dell’08.09.2014 di € 415,38”

L’operatore H3G ha, inoltre, evidenziato che “*le fatture n. 1489044465 e n. 1488046259*” sono state “*emesse, rispettivamente, a titolo di costi per il recesso anticipato e per le rate residue non ancora corrisposte per l’acquisto dei terminali abbinati al piano tariffario "PRO800 (...) contrariamente a quanto asserito da controparte, i terminali modello "iPhone 5 16GB" e "Samsung Galaxy 53" sono stati acquisiti dalla società istante mediante rateizzazione del prezzo, come si evince chiaramente dal vocal order del 12.01.2015*”.

## **2. Valutazioni in ordine al caso in esame.**

In via preliminare ed assorbente si rileva che, a seguito dell’acquisizione d’ufficio da parte di questo Corecom della visura ordinaria camerale della società istante, è risultato che la medesima società risulta cancellata dal registro delle imprese dal 5 gennaio 2015.

Come noto, sul problema degli effetti della cancellazione sulle società commerciali, di persone e di capitali, e sulla loro estinzione, è intervenuta la riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs17 gennaio 2003 n. 6. La costante giurisprudenza del periodo *ante riforma* riteneva possibile la sopravvivenza della società anche dopo l’avvenuta cancellazione fino a quando tutti i rapporti patrimoniali che ad essa facevano capo non si fossero esauriti (cfr. *ex multis*: Cass. 12.06.2000, n. 7972). Pertanto, fino alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, era stata unanime la scelta ermeneutica dei giudici di legittimità di ritenere la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società di persone o di capitali mera pubblicità dichiarativa, che non produceva l’estinzione della società stessa, in difetto dell’esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa. Tuttavia, per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal Decreto legislativo sopra richiamato, la norma di riferimento è oggi costituita dall’art. 2495 codice civile (rubricato “*Cancellazione della società*”), che contiene la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società dal registro delle imprese.

Nella formulazione della norma attuale, conseguente alla modifica apportata con il D.Lgs17 gennaio 2003 n. 6, l’articolo citato prescrive infatti che, con la cancellazione dal registro delle imprese, resta “*ferma ... l’estinzione della società*”. La cancellazione di una società dal registro delle imprese – che nel

## DELIBERAZIONE n. 176 del 16 novembre 2015

regime precedente la riforma del 2003 si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora tutti i rapporti giuridici che ad esso facevano capo non fossero stati definiti – è invece da considerarsi ora produttiva dell'irreversibile effetto estintivo della società stessa.

Nel caso di specie la disposizione dell'art. 2495 codice civile impone di rilevare che, dal 5 gennaio 2015, l'Impresa Edile Edilmonte ■■■■ è società priva di soggettività giuridica e quindi incapace di agire e contraddire anche nell'ambito di questo procedimento. A tanto consegue che va dichiarato il suo difetto di *legitimatō ad processum*, atteso che “una società estinta è priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio” (in tal senso, Cassazione, Sezioni Unite, 22 febbraio 2010 n. 4061) e non può dunque intraprendere o subire alcuna azione o iniziativa, anche contenziosa.

Ciò premesso si ritiene che la domanda avanzata dalla società istante sia improcedibile in quanto carente di legittimazione attiva, stante la cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 5 gennaio 2015.

**CONSIDERATO** tutto quanto sopra esposto;

**VISTI** la relazione istruttoria e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 16 novembre 2015;

Con voti unanimi

### DELIBERA

il rigetto dell'istanza avanzata in data 14 luglio 2015 dalla società Impresa Edile Edilmonte ■■■■ nei confronti di H3G ■■■■, con compensazione delle spese procedurali.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
Luciano Moretti

**Il Presidente**  
Sandro Vannini